

DELIBERAZIONE NR. 512 DEL 11/04/2024

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970, IN DATA 20 MARZO 2024 CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DI VIA DEL COPPO – MOZZO E IMPLEMENTAZIONE DI APPARECCHIATURE (TVCC) PRESSO LA SEDE DI PIAZZA OMS, 1 - BERGAMO

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Visto l'art. 4, comma 1 della l. n. 300/1970 a tenore del quale “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...)”;

Premesso che è in fase di aggiornamento il vigente regolamento sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza al fine di adeguarlo all'acquisizione delle nuove unità immobiliari, alle richieste pervenute dagli operatori per esigenze di sicurezza nonché alle modifiche normative intervenute;

Dato atto che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza aziendali risponde alle finalità determinate, esplicite e legittime, come disposto dall'art. 6.1 lett. c) – f) del GDPR – Regolamento UE 679/2016, di tutela del patrimonio aziendale (mobiliare e immobiliare), di protezione e incolumità degli individui nonché di acquisizione di prove per le indagini dell'autorità giudiziaria;

Evidenziato che per le finalità sopra descritte si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza nella sede aziendale di Mozzo, Via del Coppo, e l'implementazione di alcune apparecchiature (TVCC) in zone attualmente non coperte, con conversione del sistema di videosorveglianza da analogico a digitale, nella sede aziendale di Bergamo, P.zza OMS 1;

Preso atto che in data 20 marzo 2024 sono stati sottoscritti, rispettivamente con le RSU/OO.SS. del personale del comparto sanità e con le OO.SS. delle aree dirigenziali, specifici accordi - ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970 - aventi a oggetto l'installazione del sistema di videosorveglianza presso la sede aziendale di Via del Coppo – Mozzo e l'implementazione di nuove apparecchiature (TVCC) presso la sede di Piazza OMS, 1 – Bergamo, allegando dettagliate planimetrie conservate agli atti per motivi di riservatezza;

Ritenuto di procedere al formale recepimento dei suddetti accordi;

Dato atto che la dr.ssa Alessandra Zanini, direttore f.f. della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane è responsabile del procedimento;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.;

DELIBERA

1. di recepire gli accordi sottoscritti in data 20 marzo 2024, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, rispettivamente con le RSU/OO.SS. del personale del comparto sanità e con le OO.SS. delle aree dirigenziali (allegati A e B) aventi a oggetto l'installazione del sistema di videosorveglianza presso la sede aziendale di Via del Coppo – Mozzo e l'implementazione di nuove apparecchiature (TVCC) presso la sede di Piazza OMS, 1 - Bergamo, cui sono allegati dettagliate planimetrie conservate agli atti per motivi di riservatezza;
2. di demandare alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane i conseguenti adempimenti informativi;
3. di dare atto che la dr.ssa Alessandra Zanini, direttore f.f. della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 L. 300/1970 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE
DI VIA DEL COPPO – MOZZO E IMPLEMENTAZIONE APPARECCHIATURE PRESSO LA
SEDE DI PIAZZA OMS, 1 - BERGAMO**

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

(deliberazione n. 1565 del 23/11/2022)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che è in fase di aggiornamento il vigente regolamento sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza al fine di adeguarlo all'acquisizione delle nuove unità immobiliari, alle richieste pervenute dagli operatori per esigenze di sicurezza nonché alle modifiche normative intervenute;

Dato atto che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza aziendali risponde alle seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, come disposto dall'art. 6.1 lett. c) – f) del GDPR – Regolamento europeo 679/2016:

- tutela del patrimonio aziendale (mobiliare e immobiliare)
- protezione e incolumità degli individui
- acquisizione di prove per le indagini dell'autorità giudiziaria;

Atteso che presso la sede di Via Del Coppo - Mozzo si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza per le finalità sopra descritte, e che presso la sede di P.zza OMS, 1 si provvederà ad installare alcune TVCC in zone attualmente non coperte e a convertire il sistema di videosorveglianza da analogico a digitale, così come dettagliato nella documentazione allegata;

Visto l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori che richiede il previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali per l'installazione degli impianti audiovisivi e delle apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Preso atto che:

- gli impianti aziendali sono realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, non sono dotati di captazione audio e non esiste alcuna video analisi;
- l'azienda conserva le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione, con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza, al fine di agevolare l'attività investigativa (D. lgs. n. 51/2018);
- l'informativa ai dipendenti in merito al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione tramite videosorveglianza è pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Privacy;
- il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza è consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda, qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;

Tenuto conto che l'ASST dichiara:

- di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo;
- che la raccolta dei dati avviene nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;

Bergamo, 20 marzo 2024

ASST Papa Giovanni XXIII

- di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro e dichiara, altresì, la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuro provvedimento del Garante della Privacy;
- di non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO CHE

- 1) l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
- 2) per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
- 3) sono rispettate le previsioni dettate dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dal Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente;
- 4) l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alla RSU e alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche;

Per la Delegazione Parte Pubblica

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Per le RSU

[Handwritten signature]

Per le OO.SS.

FP CAIL *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] CISL FP
[Handwritten signature] FIALS
[Handwritten signature] Nummel
VIL FPL *[Handwritten signature]*

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 L. 300/1970 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE
DI VIA DEL COPPO – MOZZO E IMPLEMENTAZIONE APPARECCHIATURE PRESSO LA
SEDE DI PIAZZA OMS, 1 - BERGAMO**

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLE AREE DIRIGENZIALI
(delib. n. 63/2021, delib. n. 253/2024)**

Premesso che è in fase di aggiornamento il vigente regolamento sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza al fine di adeguarlo all'acquisizione delle nuove unità immobiliari, alle richieste pervenute dagli operatori per esigenze di sicurezza nonché alle modifiche normative intervenute;

Dato atto che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza aziendali risponde alle seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, come disposto dall'art. 6.1 lett. c) – f) del GDPR – Regolamento europeo 679/2016:

- tutela del patrimonio aziendale (mobiliare e immobiliare)
- protezione e incolumità degli individui
- acquisizione di prove per le indagini dell'autorità giudiziaria;

Atteso che presso la sede di Via Del Coppo - Mozzo si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza per le finalità sopra descritte, e che presso la sede di P.zza OMS, 1 si provvederà ad installare alcune TVCC in zone attualmente non coperte e a convertire il sistema di videosorveglianza da analogico a digitale, così come dettagliato nella documentazione allegata;

Visto l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori che richiede il previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali per l'installazione degli impianti audiovisivi e delle apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Preso atto che:

- gli impianti aziendali sono realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, non sono dotati di captazione audio e non esiste alcuna video analisi;
- l'azienda conserva le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione, con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza, al fine di agevolare l'attività investigativa (D. lgs. n. 51/2018);
- l'informativa ai dipendenti in merito al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione tramite videosorveglianza è pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Privacy;
- il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza è consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda, qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;

Tenuto conto che l'ASST dichiara:

- di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo;
- che la raccolta dei dati avviene nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei

Bergamo, 20 marzo 2024

ASST Papa Giovanni XXIII

rapporti di lavoro e dichiara, altresì, la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante della Privacy;

- di non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO CHE

- 1) l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
- 2) per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
- 3) sono rispettate le previsioni dettate dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dal Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente;
- 4) l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche;

Per la Delegazione di parte pubblica

Giuseppina De
Yuni
Antonio Piccolo
Alessandra Pau

Per le OO.SS. delle Aree dirigenziali

ANAAO ASSOMED
CISL FP
FASSID
FP CGIL
ASL - ENAC
VIL PPL BG

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Firmato digitalmente da: MENNI PAOLA MARIA
Data: 29/03/2024 13:10:45

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 519/2024)

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970, IN DATA 20 MARZO 2024 CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DI VIA DEL COPPO – MOZZO E IMPLEMENTAZIONE DI APPARECCHIATURE (TVCC) PRESSO LA SEDE DI PIAZZA OMS, 1 - BERGAMO

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 04/04/2024

Il Direttore f.f.
Dr.ssa Zanini Alessandra

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.519/2024

ad oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDI SOTTOSCRITTI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970, IN DATA 20 MARZO 2024 CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DI VIA DEL COPPO – MOZZO E IMPLEMENTAZIONE DI APPARECCHIATURE (TVCC) PRESSO LA SEDE DI PIAZZA OMS, 1 - BERGAMO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
